



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE SAN TOMMASO D'AQUINO

Via N. Buonservizi, 21 - 84135 Salerno

CM SAIC89100P CF 95109590653 Codice Univoco UFXKEX

TEL. 089 271412

email saic89100p@istruzione.it posta certificata saic89100p@pec.istruzione.it

sito web www.icsantomaso.edu.it



DOCUMENTO di ISTITUTO sulla VALUTAZIONE

Scuola dell'Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I grado

INDICE

pagina

1.	<u>PARTE GENERALE</u>	2
1.1.	PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE	2
1.2.	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	3
1.3.	PROVE DI VERIFICA	4
1.3.1.	PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE	6
1.3.2.	RILEVAZIONE NAZIONALE SULLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI	6
1.3.3.	COMPITI DI REALTÀ	6
2.	<u>LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI</u>	7
2.1.	TEMPISTICA	7
2.2.	SCUOLA DELL'INFANZIA	7
2.2.1.	INDICAZIONI GENERALI	7
2.3.	SCUOLA PRIMARIA	8
2.3.1.	INDICAZIONI GENERALI	8
2.3.2.	INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA	9
2.3.3.	SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	9
2.3.4.	CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO	9
2.4.	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	12
2.4.1.	INDICAZIONI GENERALI	
2.4.2.	INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA	
2.4.3.	SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO	
2.4.4.	CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO	
2.4.5.	VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO	13
3.	<u>VALUTAZIONE E INCLUSIONE</u>	14
3.1.	VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI	16
4.	<u>DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA</u>	18
5.	<u>VALUTAZIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE</u>	18
6.	<u>LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE</u>	19

1. PARTE GENERALE

1.1. PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE

La valutazione, come si legge nel D.Lgs. 62/17, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Le scienze dell'educazione concepiscono la valutazione come un'operazione diagnostica, nella quale, per ogni alunno, devono essere presi in considerazione:

- gli aspetti misurabili del suo apprendimento (conoscenze, abilità, competenze...);
- il suo stile cognitivo, cioè il modo in cui ciascun individuo apprende;
- le dinamiche emotive, affettive e relazionali che entrano in gioco.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento: detti criteri e modalità fanno parte integrante del PTOF.

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:

la **valutazione iniziale, diagnostica**, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi;

la **valutazione formativa**, che avviene *in itinere*, ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo;

la **valutazione sommativa finale** definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline.

La **valutazione del comportamento** si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Poiché la valutazione ha finalità prevalentemente formativa, il docente prende in considerazione il punto di partenza di ogni allievo e il differenziale di apprendimento. Attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento, fornisce quindi allo studente e alle famiglie gli elementi necessari per migliorare il rendimento scolastico e mettere in grado l'allievo di fare una corretta autovalutazione dei propri comportamenti e percorsi di apprendimento, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla "Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione" adottato dal Consiglio Europeo con raccomandazione del 23-24 marzo 2000. Pertanto, il docente avrà cura di fornire una valutazione

trasparente e tempestiva, nella formulazione della quale eviterà di ricorrere a medie aritmetiche valorizzando invece l'impegno dell'alunno e il suo percorso complessivo. La scuola si impegna ad assicurare nel corso dell'anno a ogni studente, in presenza di carenze formative o di alte potenzialità, un'assistenza adeguata, prevedendo in sede di Consiglio di Classe percorsi curriculari di recupero o potenziamento.

Fonti normative:

LEGGE 30 OTTOBRE 2008, N. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"

INDICAZIONI NAZIONALI 2012

INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO Indicazioni Nazionali per il primo ciclo a.s. 2018/19

LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regola l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regola le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.

CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

NOTA MIUR 9 FEBBRAIO 2018, n. 312: Linee guida per la valutazione e certificazione delle competenze.

ORDINANZA N. 172 DEL 4 DICEMBRE 2020 , Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.

LINEE GUIDA VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA , La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.

1.1. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione e alle attività svolte nell'ambito di "Educazione civica". Per queste ultime, si rimanda al Curricolo verticale di Educazione civica d'istituto che prevede l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica ai sensi della L. 92 del 20 agosto 2019, per la cui valutazione si fa riferimento alla rubrica di valutazione dell'Educazione civica.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. I docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Tenendo conto delle diversità individuali degli alunni per recuperare le situazioni di svantaggio e promuovere le eccellenze, l'insegnante valuta ciascun allievo con regolarità e trasparenza; si astiene dal giudicare in maniera definitiva, valorizza gli aspetti che possono offrire prospettive di sviluppo, presta attenzione alle componenti emotive ed affettive dell'apprendimento; regola la propria azione educativa in relazione ai risultati. In sede di valutazione

finale, considera con obiettività e imparzialità le conoscenze e le competenze acquisite da ciascun allievo, rispettando l'opinione dei colleghi.

Oggetto della valutazione sono il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni. Gli insegnanti, attraverso la somministrazione di test d'ingresso, valutano la situazione di partenza dell'alunno. Successivamente, sulla base di osservazioni sistematiche, sono verificati "in itinere" i progressi nella maturazione complessiva della personalità e nell'apprendimento rispetto al livello di partenza. Al termine di ogni quadrimestre viene valutato sul documento di valutazione, l'avvicinamento agli obiettivi educativo - didattici, la continuità dell'impegno e della partecipazione, nonché il grado di socializzazione.

La valutazione degli apprendimenti concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove l'autovalutazione in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione, quindi, permette un costante adeguamento della programmazione educativa e didattica nell'ottica del miglioramento continuo.

La *corrispondenza tra le valutazioni in decimi e i diversi livelli* di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (con indicatori, descrittori, rubriche di valutazione) e i criteri per la valutazione del comportamento, con le modalità di espressione del giudizio, è espressa dalle rubriche che contengono i descrittori delle valutazioni disciplinari e del comportamento.

Le votazioni sono espresse:

per la **Scuola Primaria**: in **giudizi descrittivi correlati ai 4 livelli di apprendimento**:

- **Avanzato**: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
- **Intermedio**: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- **Base**: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- **In via di prima acquisizione**: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

per la **Scuola Secondaria di I grado**: in **decimi** per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti con un **giudizio descrittivo che si riferisce al processo di apprendimento e indica i differenti livelli di apprendimento**, che integra il voto in decimi

con **giudizio sintetico** per:

- la valutazione del comportamento
- la valutazione dell'IRC - Insegnamento Religione Cattolica
- la valutazione delle attività alternative all'IRC

Anche nella Scuola Secondaria di I grado, il decreto legislativo n. 62 dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno (art. 2).

Per la valutazione del processo di apprendimento, si utilizzerà la rubrica presente nella sezione "Valutazione" del sito della scuola.

I compiti a casa, regolarmente corretti, classificati e registrati concorrono all'elaborazione dei giudizi sommativi

1.2. PROVE DI VERIFICA

Dal momento che ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 – art. 1 comma 2) è necessario che:

- i criteri di attribuzione del voto siano illustrati
- i contenuti, i tempi, gli obiettivi e le modalità dichiarati
- le consegne chiare ed esplicite

Le verifiche delle conoscenze e delle competenze acquisite vengono effettuate in rapporto alle ore settimanali della disciplina. Il numero minimo delle verifiche scritte per ciascuna disciplina verrà stabilito in sede di programmazione. Le discipline orali possono utilizzare anche verifiche scritte, che concorrono utilmente alla definizione della valutazione intermedia e finale.

Le prove di verifica individuali si configurano come:

diagnostiche (in situazione di partenza): si configurano come prove che individuano il livello di partenza degli alunni, accertano il possesso dei prerequisiti e favoriscono la predisposizione di attività di recupero. Favoriscono l'attenta analisi della situazione di partenza al fine di procedere ad una progettazione educativo-didattica calibrata sui bisogni e sulle potenzialità di ogni singolo alunno;

formative (in itinere): si collocano nel corso degli interventi didattici e, più precisamente, valutano l'efficacia dei percorsi di insegnamento;

sommative (al termine del quadrimestre): sono prove che, tenendo conto dei livelli di partenza, verificano il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Qualora un alunno risultasse assente nel giorno fissato per una verifica scritta o pratica, lo stesso dovrà recuperare la prova nei tempi e nelle modalità stabiliti dal docente della disciplina.

In base alla tipologia, le prove di verifica potranno essere:

- **strutturate**
 - **scritte:** completamento, scelta multipla, prove di corrispondenza, questionari a risposta V/F
- **non strutturate**
 - **scritte:** questionari a risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi
 - **orali:** colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte
- **semi-strutturate**
 - **scritte:** saggi brevi, stesura di relazioni in base ad una scaletta, svolgimento di attività di ricerca in riferimento a criteri definiti
 - **orali:** domande strutturate
- **prove pratiche:**
 - **grafiche:** disegno artistico, disegno tecnico
 - **test motori**
 - **esecuzioni musicali**
- **Osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe:** le osservazioni sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono

alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni sistematiche quelle riferite alla partecipazione, alla modalità di approccio ai contenuti, ai tempi di attenzione, di concentrazione, al grado di interesse.

Le prove di verifica concorrono alla valutazione finale; il documento di valutazione che viene pubblicato nel registro elettronico alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell'anno scolastico conterrà il livelli di profitto raggiunti e il giudizio di comportamento.

Gli esiti delle prove di verifica, sono pubblicati sul registro elettronico sul quale è possibile, per le famiglie, prendere visione delle prove. Il documento di valutazione viene pubblicato sul registro elettronico nel quale le famiglie possono altresì prendere visione di:

- note allegate al documento di valutazione, relative ad insufficienze e carenze negli apprendimenti;
- note relative ai ritardi, alle assenze e alla loro giustificazione e al comportamento.

1.2.1. PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE

In coerenza con le priorità e gli obiettivi di processo individuati dal RAV ed esplicitati nel Piano di Miglioramento, alle alunne e agli alunni di tutte le classi verranno somministrate prove comuni per classi parallele, condivise a livello dipartimentale, con l'obiettivo di testare e tabulare i livelli di competenza a fine quadrimestre. Le competenze di riferimento sono desunte dal curriculum verticale.

Obiettivi:

- predisporre una rilevazione sistematica degli esiti scolastici degli alunni al fine di monitorare il processo formativo ed effettuare confronti, analisi, riflessioni su quanto rilevato
- utilizzare i dati valutativi per progettare un miglioramento e ridurre la varianza tra le classi
- utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per una gestione coordinata dei processi valutativi degli apprendimenti degli alunni
- sviluppare pratiche riflessive e autovalutative del nostro Istituto
- garantire pari opportunità formative agli studenti
- sperimentare modalità collegiali di lavoro
- evidenziare punti di forza o eventuali lacune e rimodellare la programmazione didattica

Le prove comuni saranno predisposte per le seguenti discipline:

Scuola primaria: Italiano, Matematica e Inglese per le classi seconde, terze, quarte e quinte;

Scuola secondaria di primo grado: Italiano, Matematica e Inglese per tutte le classi.

Ogni prova è corredata da una tabella di misurazione che consente di definire parametri di accettabilità delle prestazioni.

Per le alunne e gli alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento certificati o individuati con bisogni educativi speciali, sono previsti adeguamenti programmati dall'insegnante di sostegno e dalle insegnanti di classe (con riferimento al PEI o al PDP).

1.2.2. RILEVAZIONE NAZIONALE SULLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI

A cura dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI):

Scuola primaria: classe seconda e quinta della scuola primaria per le discipline di Italiano e Matematica e di Inglese (quest'ultima solo per le classi quinte)

Scuola secondaria di primo grado: classe terza della Scuola Secondaria di primo grado per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese.

1.2.3. COMPITI DI REALTÀ

Il compito di realtà è una prova che consente agli allievi di mettersi in gioco e applicare in maniera attiva e creativa gli apprendimenti e ai docenti di valutare le competenze acquisite, vale a dire le capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi. Pertanto, una prova di realtà per essere autentica deve essere significativa, realistica e aperta a molteplici soluzioni.

Si propone il format per la verifica e la valutazione dei compiti di realtà. A seconda del compito, possono essere prese in considerazione tutte o parte delle competenze elencate e declinate in riferimento alla specificità della disciplina e dell'attività. Il docente potrà, inoltre, costruire *autobiografie cognitive* che accompagnino gli alunni nel processo metacognitivo di riflessione sul proprio apprendimento.

I format per il compito di realtà e per l'autobiografia cognitiva sono presenti nella sezione "Valutazione" sul sito della scuola.

2. LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

Uno strumento importante per la verifica e la valutazione è dato dall'elaborazione di rubriche e griglie valutative, che sono uno strumento utile non solo per la valutazione ma anche per l'insegnamento, l'apprendimento e l'autovalutazione. L'elaborazione di rubriche e griglie valutative consente di:

- migliorare la qualità dell'apprendimento e della motivazione;
- migliorare l'autovalutazione;
- favorire la personalizzazione in quanto si possono costruire ad hoc per gli alunni;
- favorire il coinvolgimento delle famiglie: i genitori sanno cosa i figli devono apprendere;
- favorire la continuità didattica;
- migliorare la qualità della scuola in quanto assicura un controllo efficace dei livelli di apprendimento.

Aiuta inoltre i docenti a focalizzare la loro attenzione sui concetti chiave e gli standard che gli studenti devono raggiungere. Fornisce agli studenti una chiara comprensione di ciò che ci si aspetta da loro.

2.1. TEMPISTICA

PERIODO	TIPO DI VALUTAZIONE	FINALITÀ	COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
Ad inizio anno scolastico	Diagnostica	<ul style="list-style-type: none">– Accertamento del possesso dei prerequisiti– Organizzazione di eventuali interventi di recupero– Predisposizione della progettazione secondo il ciclo di Deming	Colloqui con le famiglie

In itinere	Formativa	<ul style="list-style-type: none"> – Controllo dell'efficacia – Adeguamento della progettazione secondo il ciclo di Deming 	<p>Colloqui con le famiglie</p> <p>Consegna del documento di valutazione a conclusione del primo quadrimestre</p>
Al termine dell'anno scolastico	Sommativa o finale	<ul style="list-style-type: none"> – Accertamento dei risultati ottenuti paragonati agli standard di riferimento, tenendo conto del livello di partenza e del contesto educativo 	<p>Colloqui con le famiglie</p> <p>Consegna del documento di valutazione a conclusione del secondo quadrimestre</p>

2.2. SCUOLA DELL'INFANZIA

2.2.1. INDICAZIONI GENERALI

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti ma come verifica dell'intervento didattico, al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo, infatti l'adeguatezza delle proposte dipende sempre dalla risposta dei bambini.



Attraverso l'utilizzo dei vari strumenti, quali osservazioni sistematiche, registrazioni tramite griglie prestabilite, annotazioni estemporanee (nelle conversazioni, nelle attività di routine, nei lavori di gruppo, nei giochi liberi e guidati) e prove strutturate, non solo si verifica il livello di progresso di ciascun bambino nei campi di esperienza, ma in particolare si valutano la qualità e l'efficacia dell'azione didattica al fine di adeguare e personalizzare le proposte e riequilibrare gli interventi formativi.

Anche la documentazione, la raccolta organizzata di materiali prodotti da ciascun bambino durante l'anno scolastico è una modalità valutativa che consente un confronto fra ciò che si pensava di fare e ciò che si è fatto.

Fondamentale è stabilire innanzi tutto cosa "osservare" per verificare l'andamento dei processi di apprendimento in atto e per ricalibrare le opportunità educative e le strategie al fine di permettere a tutti i bambini di arrivare ai traguardi di sviluppo ritenuti essenziali. Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione non può prescindere dall'osservazione dei processi di scoperta da parte del bambino dell'ambiente circostante mediante un monitoraggio sistematico dei livelli di maturazione e di sviluppo personale, con riferimento ai diversi Campi di Esperienza (Il sé e l'altro; Il corpo in movimento; Immagini, suoni e colori; I discorsi e le parole; La conoscenza del mondo).

Al termine del percorso triennale ogni bambino avrà sviluppato le competenze di base volte a strutturare la sua crescita personale.

La prima valutazione avverrà **al termine del primo bimestre (novembre)** per rilevare il quadro di partenza di ogni bambino.

Sulla base di quanto emerso dalle osservazioni in ingresso e sul percorso didattico avviato, le insegnanti rileveranno alla **fine del primo quadrimestre (febbraio)** i risultati attesi per campi d'esperienza. Le osservazioni / valutazioni, ovviamente con indicatori di competenza adeguati all'età, saranno mirate a far emergere i bisogni formativi individuali.

Al termine dell'anno scolastico (maggio) saranno evidenziate le evoluzioni individuali segnalando se il percorso di crescita di ciascun bambino è in linea con i bisogni formativi evidenziati.


Al termine del percorso, i bambini di 5-6 anni saranno accompagnati da una scheda di certificazione che offrirà un quadro generale delle competenze in uscita.

Per le griglie di valutazione e la scheda di certificazione delle competenze, si fa riferimento ai documenti presenti nella sezione "Valutazione" del sito della scuola.

2.3. SCUOLA PRIMARIA

2.3.1. INDICAZIONI GENERALI

La valutazione è un processo molto complesso che comincia con l'attività di programmazione attuata dai docenti all'apertura dell'anno scolastico, prima dell'inizio dell'attività didattica.



I docenti riuniti, in dipartimenti per classi parallele disciplinari prima, e nei Consigli di classe poi, concordano l'attività educativo-didattica da svolgere durante l'anno scolastico. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.

I giudizi descrittivi, da riportare nel documento di valutazione, sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l'apprendimento:

- a) l'autonomia dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo,
- b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo,
- c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito,
- d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.

e correlati a 4 livelli:

Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Per le griglie di valutazione, si fa riferimento ai documenti presenti nella sezione "Valutazione" del sito della scuola.

2.3.2. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La valutazione dell'I.R.C. per tutte le classi della Scuola Primaria viene espressa mediante un giudizio sintetico secondo la **griglia presente nella sezione "Valutazione" del sito della scuola.**

2.3.3. SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In sede di scrutinio finale i docenti valutano e registrano il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato dell'articolo 1 del D.lg. 62/17.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Ai sensi del D.lg. 62/2017, i docenti di potenziamento dell'offerta formativa non partecipano alla valutazione, ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Tutti i processi attivati, le strategie di intervento attivate nonché tutti i criteri di valutazione degli apprendimenti saranno il risultato di un'elaborazione collegiale, puntualmente descritta e condivisa con i soggetti interessati, anzitutto con la famiglia.

Criteri per l'ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DEFINITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI	
VALUTAZIONE PRELIMINARE	
Situazione di partenza	Presenza di certificazioni (BES, DSA, EES, HC)
	Contesto socio-culturale di appartenenza
	Condizioni soggettive, anche temporanee che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità
Andamento nel corso dell'anno	Costanza nell'impegno a casa e a scuola
	Assunzione di comportamenti responsabili
	Risposta positiva agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti
Frequenza	Frequenza del 75% del monte ore annuale, salvo eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti.
CONDIZIONI CHE DETERMINANO LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	
	Valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno per gravi omissioni nel rispetto delle regole, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con riferimento al Patto di Corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto, a seguito della quale l'alunno non raggiunge gli obiettivi minimi conseguendo risultati insufficienti.
	Insufficiente maturazione complessiva del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.

Dell'eventuale non ammissione alla classe successiva di un alunno/a deve essere data idonea comunicazione preventiva alla famiglia, ovvero prima della pubblicazione dei risultati. Il team di classe informa la famiglia mediante comunicazione scritta, accompagnata da colloquio, per presentare la situazione.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espresso all'unanimità dal Consiglio di interclasse.

Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di disabilità grave/gravissima, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con un giudizio globale e giudizi relativi ai livelli di apprendimento unicamente nelle discipline inserite nel PEI.

Qualora il Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata.

2.3.4. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO

Nella Scuola Primaria vengono valutati, nel giudizio sintetico del comportamento, il rispetto delle regole, il grado di autonomia, la partecipazione alle attività scolastiche, l'impegno e la responsabilità dimostrati nel far fronte ai propri doveri a casa e a scuola, le sue capacità relazionali, così come riportato nella griglia di valutazione del comportamento. Gli insegnanti terranno anche conto del percorso di autovalutazione, cioè la capacità via via acquisita di riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte ai propri compiti e alle proprie responsabilità.

Nel caso di una valutazione negativa del comportamento, il team di classe terrà conto di atti lesivi della dignità di persone e di beni pubblici e privati, anche per singoli episodi se particolarmente gravi; di sanzioni disciplinari comminate con provvedimenti scritti da parte del dirigente; di reiterati comportamenti di mancanza di rispetto delle regole interne dell'istituto e delle minime norme di convivenza civile. La valutazione quadrimestrale del comportamento è collegiale. Dell'eventuale valutazione negativa del comportamento va preventivamente informata la famiglia dell'alunno.

Nel giudizio sintetico globale si inserisce la valutazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti.

La griglia per la valutazione del comportamento nella Scuola Primaria è consultabile nella sezione "Valutazione" del sito della scuola.

2.4. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2.4.1. INDICAZIONI GENERALI

La valutazione periodica e finale è effettuata nella Scuola Secondaria dal Consiglio di classe. La valutazione nelle singole discipline viene espressa in voti in decimi (con l'eccezione dell'insegnamento della Religione cattolica e del comportamento, espressi con un giudizio sintetico), all'interno di parametri e criteri stabiliti dal Collegio Docenti: per la Secondaria dal 4 al 10, con la possibilità di ricorrere al 3 nei casi di grave lacune e mancanza di impegno. Anche nella Scuola Secondaria di I grado, il decreto legislativo n. 62 dispone che la valutazione in



decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno (art . 2) per i quali si rimanda alla rubrica relativa alla valutazione dei processi di apprendimento presente nella sezione "Valutazione" del sito scolastico.

Per le griglie di valutazione, si fa riferimento ai documenti presenti nella sezione "Valutazione" del sito della scuola.

2.4.2. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La valutazione dell'I.R.C. per tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado viene espressa mediante un giudizio sintetico secondo la **griglia presente nella sezione "Valutazione" del sito della scuola.**

2.4.3. SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI E CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

La decisione di non ammissione può essere assunta a maggioranza.

Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in corso d'anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in particolare:

- Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo;
- Inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari);
- Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati per il recupero delle abilità di base;
- Inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
- Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio;
- Corsi di recupero, potenziamento a classi parallele, metodologie attive in percorsi multidisciplinari, recupero in itinere.

In particolare concorreranno a definire la decisione di non ammissione i seguenti elementi:

1. mancata progressione rispetto ai livelli di partenza;
2. insussistenza delle condizioni per recuperare le carenze nel corso della pausa estiva;

3. il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze gravi riferite alle competenze di base;
4. la presenza di uno o più debiti pregressi relativi alla promozione dell'anno scolastico precedente decisa anche a maggioranza dal Consiglio di classe;
5. frequenza discontinua delle lezioni e delle altre attività programmate (uscite didattiche/ visite guidate, attività di progetto e laboratorio, manifestazioni scolastiche);
6. disinteresse per una o più discipline;
7. esiti negativi delle verifiche a conclusione delle attività di recupero.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe qualora siano presenti lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, risultando pertanto insufficiente la complessiva maturazione dell'alunno, verificata attraverso il mancato raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici e delle competenze minime di base.

Criteria per l'ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di I grado

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	
DEFINITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI	
VALUTAZIONE PRELIMINARE	
Situazione di partenza	Presenza di certificazioni (BES, DSA, EES, HC)
	Contesto socio-culturale di appartenenza
	Condizioni soggettive, anche temporanee che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità
Frequenza e comportamento	Con riferimento al DL 62 /2017, i requisiti sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - frequenza del 75% del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali deroghe del Collegio dei Docenti; - non essere incorsi in sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti presenti nel PTOF
VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEGLI APPRENDIMENTI	
Atteggiamento dell'alunno verso la proposta educativa	Costanza nell'impegno a casa e a scuola
	Assunzione di comportamenti responsabili
	Risposta positiva agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti
Raggiungimento degli obiettivi disciplinari esplicitati nel	Raggiungimento degli obiettivi completo o parziale come previsto dai Decreti attuativi 2017 e tenendo conto dei miglioramenti in itinere.

Curriculum verticale e nella programmazione di classe	
CONDIZIONI CHE DETERMINANO LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	
Valutazione non positiva del comportamento dell'alunno	Mancato rispetto delle regole con riferimento al Patto di corresponsabilità e allo Statuto degli studenti e delle studentesse e ai Regolamenti inseriti nel PTOF
Mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento	Presenza di n. 5 o più insufficienze lievi Presenza di n. 2 insufficienze gravi, accompagnate da insufficienze lievi
DEROGHE	
Condizioni per deroga da parte del Consiglio di Classe	Presenza di certificazioni
	Alunni ripetenti il cui percorso, nonostante la presenza di preparazione lacunosa, complessivamente possa essere valutato positivamente

Dell'eventuale non ammissione alla classe successiva di un alunno/a deve essere data idonea comunicazione preventiva alla famiglia, ovvero prima della pubblicazione dei risultati.

In particolare nel corso dell'a.s. ed immediatamente dopo i Consigli di Classe di aprile e maggio, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione dell'a.s., il Coordinatore di Classe informa la famiglia mediante comunicazione scritta, eventualmente accompagnata da colloquio, per presentare la situazione. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di licenza è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Il voto di ammissione considera anche la media delle valutazioni dello scrutinio finale degli anni precedenti del percorso scolastico dell'alunno/a secondo la percentuale di seguito specificata:

1° anno 20%

2°anno 30%

3°anno 50%.

Il voto sarà riportato nel documento di valutazione, nel verbale degli scrutini, nella Scheda Personale del Candidato (su cui vengono registrati anche il consiglio orientativo, le prove d'esame, la valutazione finale) e sui tabelloni finali.

2.4.4. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli studenti è strutturata sulla base del *Regolamento d'Istituto* e al *Patto di corresponsabilità* approvato dalla nostra istituzione scolastica; risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile
- tener conto dell'autonomia, collaborazione, partecipazione alle attività e alle esperienze della classe e della scuola, alla responsabilità nell'assumere e portare a termini compiti assegnati, alla relazione e socializzazione dei singoli alunni
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche ai voti inferiori alla sufficienza.

Il D. Lgs. n.62/2017 e la Circolare MIUR n.1865 del 10.10.2017 regolamentano la valutazione del comportamento degli studenti: per la valutazione del comportamento degli alunni della Scuola Secondaria di I grado vengono utilizzati giudizi sintetici (ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente).

La valutazione del comportamento – espressa in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad un giudizio negativo, non comporta l'automatica non ammissione all'anno successivo o all'esame conclusivo del ciclo. I fattori che concorrono alla valutazione del comportamento verranno osservati in modo sistematico dai docenti componenti dei Consigli di classe, raccolti e riportati in sede di Consiglio dal Coordinatore della classe. La valutazione del comportamento viene attribuita collegialmente da tutti i membri del Consiglio di classe.

Per la griglia di valutazione del comportamento, si fa riferimento al documento presente nella sezione "Valutazione" del sito della scuola.

2.4.5. VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di I grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, **motivate deroghe** al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

- **Assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati** (forniti dalla scuola contestualmente alla malattia o al suo termine);
- **Assenze per gravi motivi familiari documentati** (gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare entro il secondo grado, rientro nel paese di origine per motivi legali in caso di alunni stranieri, trasferimento della famiglia, procedimento di adozione)

- **Assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive** organizzate da federazioni nazionali riconosciute dal Coni e attività musicali e/o artistiche e/o sociali, organizzate anche a livello locale. In quest'ultimo caso, oltre alla documentazione dell'attività, è necessario che sia stipulata una convenzione tra l'istituto e l'ente o associazione interessati.
- **Assenze per situazioni di grave disagio psicologico e sociale segnalate e documentate da enti competenti** (assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi, ecc.)
- **Svolgimento di orario funzionale per alunni con disabilità**, assenze saltuarie e continuative degli alunni diversamente abili dovute alle caratteristiche dell'alunno esplicitate nel PEI, ad interventi abi-riabilitativi e terapeutici effettuati in orario curriculare o ad un'articolazione oraria individuale definita in sede di GLHO.

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

Per gli alunni che entrano a far parte dell'istituto in data successiva a quella del primo giorno di scuola provenendo da altro istituto si procederà ad una personalizzazione dell'orario nel seguente modo: a) integrazione del monte ore personalizzato con l'aggiunta delle ore frequentate presso l'altro istituto in base alla documentazione rilasciata dalla scuola di provenienza; b) qualora non provengano informazioni dal precedente istituto, riformulazione del monte ore personalizzato a partire dal primo giorno di frequenza presso il nostro istituto.

Sarà il consiglio di classe, nel dare applicazione ai criteri deliberati dal collegio dei docenti, a valutare se, comunque, sussistano le condizioni per procedere alla valutazione. Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, procederà all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato. Nei casi in cui verrà accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo di tre quarti di presenza alle lezioni, il consiglio di classe procederà all'applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuterà se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente.

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno.

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art 5 del d.lgs. 13 aprile 2017 n.62, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

3. VALUTAZIONE E INCLUSIONE

Nel Documento di lavoro del MIUR del 14 agosto del 2018 "L'autonomia scolastica per il successo formativo", a pag. 7, viene così riportato:

"Nel D. Lgs. N. 62/2017 si esplicita che sono inseriti nel PEI i criteri per la valutazione degli studenti con disabilità (disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992) e quindi le prove standardizzate e d'esame, devono tenerne conto: è il PEI che "guida" le scelte. "Se" e "come" possono essere sostenute le prove INVALSI deve essere chiarito nel PEI, così come è ancora il PEI a indicare quali siano i contenuti e le modalità di elaborazione delle prove d'esame".

Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali tutti coloro che per motivi legati a:

- una disabilità fisica o cognitiva (L. 104/92),
- un Disturbo Specifico dell'Apprendimento - dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia (L. 170/2010)
- svantaggio linguistico (alunni stranieri), socio-culturale-economico (Direttiva ministeriale 27/12/2012)

necessitano di una personalizzazione della didattica.

Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione, ciascun insegnante fa riferimento al Piano Annuale d'Inclusione (documento che riassume tutte le attività di inclusione dell'Istituto), al Piano Educativo Individualizzato nel caso di alunni in possesso di certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, al Piano Didattico Personalizzato nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento.

Tali denominazioni intendono creare le condizioni ottimali per una piena e vera inclusione, come auspicato dalla normativa vigente. Pertanto la valutazione viene considerata un processo utile a verificare se l'alunno si trova nelle condizioni per esprimere al massimo il proprio potenziale e le proprie abilità, che sono specifiche per ogni singolo bambino.

A tal proposito il momento della valutazione è utile e necessario al team dei docenti per comprendere se le metodologie intraprese siano efficaci o meno per valorizzare l'alunno in questione.

I docenti, nello stabilire il giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi e ai criteri stabiliti nei Piani educativi (Piano Annuale d'Inclusione, Piano Educativo Individualizzato per gli alunni diversamente abili e il Piano Didattico Personalizzato per gli allievi con D.S.A.), tenendo conto del livello di partenza dell'alunno e dell'impegno profuso, con la convinzione che valutare significa valorizzare e non discriminare, all'insegna di una scuola inclusiva. I docenti compilano i Piani educativi (P.E.I. o P.D.P.) entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, come da normativa vigente. Possono essere necessarie altre settimane per permettere la condivisione degli stessi documenti con le famiglie e gli specialisti che, con funzioni differenti, hanno in carico l'alunno. I suddetti Piani sono aggiornabili in qualsiasi momento dell'anno, in base ai nuovi bisogni o traguardi espressi dall'alunno.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata va riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed è espressa: con i giudizi, alla scuola primaria, con il voto in decimi, alla scuola secondaria. Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo-didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi individualizzati espressi nel PEI. Se nel Piano Educativo Individualizzato non sono declinati obiettivi per alcune discipline, a seguito della gravità della disabilità, il documento di valutazione va lasciato incompleto per le parti corrispondenti. Alla scuola primaria la nuova normativa sulla valutazione permette di attuare la massima flessibilità per descrivere i processi e gli apprendimenti in base a quanto progettato nel PEI; infatti vi è la possibilità di integrare e/o modificare le dimensioni per rispondere alla descrizione dei processi degli alunni con disabilità grave pur non potendo modificare i livelli. Nel PEI vanno anche esplicitate le modalità e gli strumenti di verifica degli apprendimenti coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno.

Per gli alunni che abbiano una diagnosi specialistica di Disturbo specifico di apprendimento (DSA), la valutazione terrà conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati, i quali devono risultare esplicitate nel Piano didattico personalizzato (PDP). Per gli alunni stranieri la valutazione terrà conto delle misure di accompagnamento predisposte e attuate nel corso dell'anno. Per gli alunni con B.E.S., per i quali il team/cdc abbia predisposto un PDP la valutazione terrà conto dei riferimenti esplicitati nel suddetto Piano.

NOME DOCUMENTO	DESTINATARI	FIGURE DI RIFERIMENTO	DATA CONSEGNA
P.A.I. Piano annuale Inclusione	Tutti gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali	G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l'inclusione, evoluzione del G.L.H. d'Istituto)	Termine anno Scolastico ovvero entro il mese di settembre dell'anno successivo
P.D.P. Piano didattico personalizzato	Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (con diagnosi da parte di specialisti) e per alunni con altri bisogni educativi speciali	Team docenti o Consiglio di Classe, in condivisione con la famiglia ed eventuali specialisti	Entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico
P.E.I. Piano Educativo Individualizzato	Alunni con certificazione, secondo la L. 104/1992	Team docenti o Consiglio di Classe, insieme alla famiglia e agli specialisti	Entro il mese di dicembre

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, le modalità ed i contenuti delle prove di valutazione e di verifica degli apprendimenti, compresi quelli effettuati in sede di esame conclusivo del ciclo, vengono pertanto stabiliti dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame sulla base delle indicazioni dei PDP.

3.1. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Dal *PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI* del nostro istituto:

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n.122/2009.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico – culturali

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, per gli alunni NAI e/o alunni con uno svantaggio linguistico (immigrati da più tempo o nati in Italia) con particolari bisogni linguistici e di apprendimento, per i quali l'équipe pedagogica o il consiglio di classe lo ritenesse opportuno, viene predisposto un PDP (Direttiva ministeriale sui bisogni educativi speciali del 27 dicembre 2012) nei tempi previsti per la programmazione curricolare o, in caso di ingresso in corso d'anno, entro due mesi dall'inizio della frequenza scolastica. Il percorso può essere rivisto e corretto in itinere. (...) Il PDP costituisce il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.

Si consiglia che, per gli alunni stranieri nuovi iscritti, sia posticipata la valutazione dal primo quadrimestre al secondo. Nel primo quadrimestre si valuteranno, eventualmente, la partecipazione e l'impegno e obiettivi minimi stabiliti di volta in volta in relazione ai progressi evidenziati o per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potranno valutare i progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, sono definite tre fasi di apprendimento dell'italiano: a) la fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare; b) la fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio; c) la fase degli apprendimenti comuni

Il Consiglio di Classe, per poter valutare l'alunno straniero non alfabetizzato in lingua italiana, potrà, pertanto, programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, anche avvalendosi delle competenze della Funzione Strumentale, sulla base dei seguenti elementi:

- conoscenza della storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla Funzione Strumentale;
- selezione dei contenuti da parte dei docenti, nell'ambito della propria disciplina, individuando i nuclei tematici fondamentali, allo scopo di consentire il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione;
- lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (Italiano/L2), diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, nel caso in cui durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti.

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano Didattico Personalizzato.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", i Consigli di Classe, prendono in considerazione tutti o solo in parte i seguenti indicatori:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento;
- previsione di sviluppo del percorso migratorio dell'alunno;
- una previsione del suo orientamento scolastico.

Alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina anche nel caso in cui l'alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, una valutazione di questo tipo come da Circolare n.14135/C27f del 18 settembre 2012:

Per quanto riguarda la valutazione finale, il Team Docenti valuterà, facendo riferimento al Piano personalizzato (con differenziazione in tutte o alcune discipline) dell'alunno, i seguenti elementi:

- i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno, indipendentemente dalle lacune presenti;
- il raggiungimento del livello A2 QCER, livello che può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico.
- il raggiungimento degli obiettivi previsti nel rispetto dei tempi di apprendimento delle varie discipline come stabilito nel P.D.P con differenziazione in tutte o alcune discipline.

A fine anno la valutazione deve essere espressa per ogni disciplina. I docenti di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considerano che “i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico” e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Se si valuta che il ragazzo nel corso dell'anno non abbia raggiunto né gli obiettivi minimi relativi all'apprendimento della lingua stabiliti dal docente alfabetizzatore né gli obiettivi mirati stabiliti dalla programmazione dei docenti di classe, non è opportuno permettergli il passaggio alla classe superiore, al fine di garantirgli la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua italiana, L2.

Qualora invece si valuti che il ritardo dell'alunno nel conseguimento di alcuni obiettivi sia comunque recuperabile, si può optare per una valutazione biennale.

E' opportuno allegare alla scheda di valutazione un modulo contenente informazioni relative al percorso di alfabetizzazione che l'alunno straniero sta seguendo.

Gli esami

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

4. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La valutazione della Didattica Digitale Integrata (in caso di attivazione di attività didattica a distanza) sarà in linea con le indicazioni contenute nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata all'art. 3:

“Così come la didattica a distanza non può riprodurre la didattica in presenza, così la valutazione a distanza non può ripercorrere le stesse fasi e utilizzare gli stessi strumenti della valutazione. Nella didattica a distanza, infatti, la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente l'attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, assicurando continui feedback, grazie all'interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. Ogni studente e ogni studentessa hanno il diritto di avere riscontro sulle attività svolte, in modo da coglierne la finalizzazione e ricevere supporto, a partire dall'aspetto generativo dell'errore o del dubbio. Il feedback è, infatti, un elemento importantissimo per il successo formativo, se ricostruisce le ragioni cognitive alla base degli errori.

Pertanto è importante fornire agli alunni più feedback possibili, precisi e dettagliati, descrivendo cosa hanno fatto bene e cosa no, cosa devono cambiare e come lo devono cambiare. Altrettanto fondamentale è sviluppare l'autovalutazione in quanto è lo strumento che consente all'allievo di diventare consapevole del proprio apprendimento: l'alunno deve diventare consapevole delle cose (delle procedure più che dei contenuti) che sta imparando.

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l'attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, ma anche l'intero processo (particolarmente prezioso sarà tenere traccia dei percorsi metacognitivi), la qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.”

5. VALUTAZIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE

Il primo ciclo di istruzione termina, alla fine della classe terza della Scuola Secondaria di I grado, con un Esame di Stato (cfr. DPR 122/2009, D. lgs n.62/2017, D.M. n. 741 del 3-10- 2017 e Circolare MIUR n.1865 del 10.10.2017). Esso è finalizzato a valutare le competenze acquisite dall'alunno ed è disciplinato, per ciascun anno scolastico, da un'Ordinanza emanata dal Ministro dell'Istruzione.

Per la valutazione delle prove scritte e del colloquio orale, verranno utilizzate le griglie presenti nella sezione “Valutazione” del sito della scuola.

6. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018) e delle competenze di cittadinanza (D.M. - 22 agosto 2007, N.139, ALL. 2.).

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6 del D.L. 62/2017, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

La certificazione è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione.

L'Istituzione scolastica ha adottato il modello emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

- A. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- B. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- C. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- D. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- E. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita. Le competenze di cittadinanza e le competenze chiave intendono porre le basi per creare società più uguali e più democratiche.

Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:

- la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;
- per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;
- gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.

Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le

competenze chiave.

Il quadro di riferimento delinea

- otto tipi di competenze di cittadinanza: Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare l'informazione
- otto tipi di competenze chiave: competenza alfabetica funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Per le alunne e gli alunni con disabilità, la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Per le rubriche di valutazione delle competenze, si fa riferimento ai documenti presenti nella sezione "Valutazione" del sito della scuola.